

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1765)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 1982  
(V. Stampato n. 3052)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(SPADOLINI)

**e dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 10 febbraio 1982*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30  
dicembre 1981, n. 801, concernente provvedimenti urgenti in  
materia di tutela delle acque dall'inquinamento

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani regionali o, in mancanza, dei primi programmi di risanamento delle acque,

possono approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti dai comuni o dai consorzi ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e possono prorogare fino al 31 dicembre 1983 i termini ivi indicati, già prorogati al 31 dicembre 1981, purchè i relativi impianti centralizzati di depurazione siano compresi nei progetti già da esse approvati. Il termine del 31 dicembre 1980, indicato dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è riaperto e prorogato al 31 dicembre 1982 ».

*L'articolo 2 è sostituito dai seguenti:*

« Art. 2. — In attuazione della lettera e) del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le regioni, sentiti i comuni, sono tenute, entro il 30 giugno 1982, ad individuare, mediante apposito piano, le zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione.

Le regioni possono stabilire che l'individuazione delle zone costituisce norma di variante dei piani urbanistici dei comuni territorialmente competenti.

Le varianti debbono essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento regionale. In caso di inadempienza da parte dei comuni, le regioni provvedono nei successivi sessanta giorni ad indicare i siti idonei allo smaltimento dei liquami e dei fanghi.

Le aree comprese nelle zone individuate per effettuare lo smaltimento di cui al primo comma sono acquisite mediante esproprio ed attrezzate ai fini di cui al medesimo primo comma da parte dei comuni mediante utilizzo degli stanziamenti previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, nonchè dei proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 della medesima legge.

Ai comuni nel cui territorio sono o vengono posti in esercizio impianti e piattafor-

me per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione, in conformità con le delibere regionali di cui al primo comma, le regioni sono tenute a corrispondere, a decorrere dalla data della delibera comunale sull'impianto o piattaforma, un contributo annuo, proporzionale al liquame o fango trattato, da determinarsi con legge regionale.

La misura del contributo è sottoposta annualmente a rivalutazione, secondo l'indice ISTAT del costo della vita.

Le regioni sono tenute ad emanare apposito regolamento per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

Le opere e gli interventi di carattere edilizio ed urbanistico relativi allo smaltimento dei liquami e dei fanghi, da effettuare nelle zone di cui al primo comma, sono sottoposti alle sole procedure di autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con riduzione a sessanta giorni del termine stabilito dallo stesso articolo »;

« Art. 2-bis. — Al fine di impedire il processo di eutrofizzazione delle acque fluviali, lacustri e marine ed in conformità a quanto disposto dal numero 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i detersivi per bucato debbono essere prodotti e commercializzati con un contenuto di composti di fosforo non superiore al 6,5 per cento espresso come fosforo.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto su tutto il territorio nazionale a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone, con proprio decreto, l'ulteriore riduzione al 5 per cento, espresso come fosforo, del tenore massimo dei composti di fosforo nei detersivi per bucato a decorrere dal primo giorno del ventiquattresimo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

I produttori di detersivi per bucato sono tenuti ad indicare in modo chiaramente visibile sui documenti di vendita e sui contenitori destinati al commercio la percentuale di composti di fosforo, espressa come fosforo, presenti nel prodotto.

I sindaci, nella loro funzione di autorità sanitaria locale, sono tenuti a garantire l'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo, avvalendosi del personale e delle strutture delle unità sanitarie locali ed inoltre dei servizi e presidi multizonali previsti dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che devono operare di concerto con i nuclei antisofisticazioni dello Stato ».

*L'articolo 3 è soppresso.*

*Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:*

« Art. 3-bis. — L'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è sostituito dal seguente:

”Al quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è aggiunto il seguente periodo: 'I soggetti contemplati dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l'acqua per uso agricolo, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni. In ogni caso tale disposizione non si applica agli insediamenti produttivi' ” ».

*All'articolo 4, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « o ad esperti ».*

*L'articolo 5 è soppresso.*

## Art. 2.

Restano validi gli effetti giuridici, gli atti ed i provvedimenti adottati in esecuzione dei decreti-legge 4 settembre 1981, n. 495, e 4 novembre 1981, n. 620.

**DECRETO-LEGGE**

*Decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1982.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che permane la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti che consentano interventi indilazionabili in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani regionali o, in mancanza, dei primi programmi di risanamento delle acque, possono approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti dai comuni o dai consorzi ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e possono prorogare fino al 31 dicembre 1983 i termini ivi indicati, purchè i relativi impianti centralizzati di depurazione siano compresi nel progetto già da esse approvato.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, terzo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le regioni possono prorogare fino ad un anno i termini da esse fissati per l'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 2 della legge medesima. La proroga è concessa previa valutazione dei motivi che hanno impedito la realizzazione e il pieno avviamento degli impianti. Fino alle scadenze fissate dalle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

Art. 1.

Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani regionali o, in mancanza, dei primi programmi di risanamento delle acque, possono approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti dai comuni o dai consorzi ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e possono prorogare fino al 31 dicembre 1983 i termini ivi indicati, già prorogati al 31 dicembre 1981, purchè i relativi impianti centralizzati di depurazione siano compresi nei progetti già da esse approvati. Il termine del 31 dicembre 1980, indicato dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è riaperto e prorogato al 31 dicembre 1982.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

I soggetti di cui all'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, che alla data del 1° settembre 1981 non si siano adeguati ai limiti prescritti dalla legge medesima e successive modificazioni, sono tenuti, per il periodo intercorrente tra tale data e quella di adeguamento degli scarichi, al pagamento di una somma tripla di quella prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

La riscossione delle somme di cui all'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. La ingiunzione di cui all'articolo 2 del medesimo testo unico deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale la somma è richiesta.

Il termine fissato dall'articolo 1, primo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982.

Nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 il termine di cui al precedente comma è riaperto e prorogato fino al 30 settembre 1982.

#### Art. 2.

In attuazione della lettera e) del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le regioni sono tenute, entro il 30 giugno 1982, ad individuare le zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione.



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 2.

In attuazione della lettera e) del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le regioni, sentiti i comuni, sono tenute, entro il 30 giugno 1982, ad individuare, mediante apposito piano, le zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione.

Le regioni possono stabilire che l'individuazione delle zone costituisce norma di variante dei piani urbanistici dei comuni territorialmente competenti.

Le varianti debbono essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento regionale. In caso di inadempienza da parte dei comuni, le regioni provvedono nei successivi sessanta giorni ad indicare i siti idonei allo smaltimento dei liquami e dei fanghi.

Le aree comprese nelle zone individuate per effettuare lo smaltimento di cui al primo comma sono acquisite mediante esproprio ed attrezzate ai fini di cui al medesimo primo comma da parte dei comuni mediante utilizzo degli stanziamenti previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, nonché dei proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 della medesima legge.

Ai comuni nel cui territorio sono o vengono posti in esercizio impianti e piattaforme per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione, in conformità con le delibere regionali di cui al primo comma, le regioni sono tenute a corrispondere, a decorrere dalla data della delibera comunale sull'impianto o piattaforma, un contributo annuo, proporzionale al liquame o fango trattato, da determinarsi con legge regionale.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

**Art. 3.**

Gli scarichi idrici provenienti dalle lavorazioni di trasformazione delle olive sono disciplinati dalle regioni, entro il 30 giugno 1982, tenendo conto delle apposite direttive del Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

La misura del contributo è sottoposta annualmente a rivalutazione, secondo l'indice ISTAT del costo della vita.

Le regioni sono tenute ad emanare apposito regolamento per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

Le opere e gli interventi di carattere edilizio ed urbanistico relativi allo smaltimento dei liquami e dei fanghi, da effettuare nelle zone di cui al primo comma, sono sottoposti alle sole procedure di autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con riduzione a sessanta giorni del termine stabilito dallo stesso articolo.

#### Art. 2-bis.

Al fine di impedire il processo di eutrofizzazione delle acque fluviali, lacustri e marine ed in conformità a quanto disposto dal numero 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i detersivi per bucato debbono essere prodotti e commercializzati con un contenuto di composti di fosforo non superiore al 6,5 per cento espresso come fosforo.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto su tutto il territorio nazionale a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone, con proprio decreto, l'ulteriore riduzione al 5 per cento, espresso come fosforo, del tenore massimo dei composti di fosforo nei detersivi per bucato a decorrere dal primo giorno del ventiquattresimo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

I produttori di detersivi per bucato sono tenuti ad indicare in modo chiaramente visibile sui documenti di vendita e sui contenitori destinati al commercio la percentuale di composti di fosforo, espressa come fosforo, presenti nel prodotto.

I sindaci, nella loro funzione di autorità sanitaria locale, sono tenuti a garantire l'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo, avvalendosi del personale e delle strutture delle unità sanitarie locali ed inoltre dei servizi e presidi multizonali previsti dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che devono operare di concerto con i nuclei antisofisticazioni dello Stato.

#### Art. 3.

**Soppresso.**

(Segue: Testo del decreto-legge)

Art. 4.

Per la predisposizione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni.

Ai fini della predisposizione di detto piano il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a stipulare specifiche convenzioni con istituti o a conferire incarichi professionali a ditte specializzate.

All'onere di lire 200 milioni per l'anno 1982 si provvede mediante imputazione al capitolo 1124 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno medesimo.

Art. 5.

Restano validi gli effetti giuridici, gli atti ed i provvedimenti adottati in esecuzione dei decreti-legge 4 settembre 1981, n. 495, e 4 novembre 1981, n. 620.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 3-bis.

L'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Al quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti contemplati dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l'acqua per uso agricolo, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni. In ogni caso tale disposizione non si applica agli insediamenti produttivi" ».

Art. 4.

*Identico.*

Ai fini della predisposizione di detto piano il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a stipulare specifiche convenzioni con istituti o a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti.

*Identico.*

Art. 5.

**Soppresso.**